



Guardia di Finanza CENTRO INFORMATICO AMMINISTRATIVO NAZIONALE

IL COMANDANTE

- VISTA** l'istanza presentata in data 2 marzo 2018 dal sig. Cappellino Piercarlo, nella sua qualità di Presidente del Direttivo della Sezione Territoriale di Torino dell'Associazione Finanziari Cittadini e Solidarietà – FICIESSE, per l'accesso generalizzato ai *"dati o documenti"* afferenti al *"numero complessivo, per l'ultimo quinquennio (2012 – 2016) e suddiviso per anno e ruolo del personale della Guardia di finanza, dei/delle: riconoscimenti della dipendenza delle infermità o lesioni da causa di servizio; concessioni dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata ordinaria"*;
- VISTO** il foglio n. 70515/2018 in data 6 marzo 2018 con cui il Comando Generale della Guardia di finanza ha trasmesso a questo Centro Informatico Amministrativo Nazionale (di seguito C.I.A.N.), per le valutazioni di competenza, la richiesta di accesso generalizzato di cui sopra;
- VISTI** gli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, aventi ad oggetto, rispettivamente, l'accesso civico a dati e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni e i suoi conseguenti limiti ed esclusioni;
- VISTI** l'art. 24, commi 1, 2 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'art. 8, comma 5, lett. d), del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352¹ e l'art. 5, comma 1, lett. h), del decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1996, n. 603², dal cui combinato disposto discende che *"al fine di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di [...] gruppi" [...] con riferimento agli interessi [...] sanitari*, sono sottratti all'accesso agli atti i documenti attinenti ad accertamenti medico-legali o comunque relativi alla salute delle persone;
- VISTE** le Linee Guida recanti *"indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013"*, emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi del predetto art. 5-bis, comma 6 – con delibera n. 1309/2016, in data 28 dicembre 2016, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2017 – ai fini della definizione delle esclusioni e

¹ Regolamento di delegificazione – emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione del testo originario dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 – il cui art. 8 è tutt'ora vigente per effetto di quanto disposto dagli artt. 14, comma 1, secondo periodo, e 15, comma 1, secondo periodo, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

² Recante *"Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241"*, emanato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 8 del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.

dei limiti all'accesso civico di cui al richiamato art. 5, comma 2 (c.d. "accesso generalizzato");

- VISTA la Circolare n. 2/2017, emanata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 1° giugno 2017, recante *"attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)"*;
- VISTA la Circolare n. 388102/2016, emanata dal Comando Generale della Guardia di finanza – Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali, in data 23 dicembre 2016;
- VISTI la legge n. 189 del 1959, recante l'Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza, il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernente l'adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare;
- RILEVATO che la predetta istanza presentata in data 2 marzo 2018 è strutturata in maniera chiara ed esaustiva in merito all'individuazione dei documenti, dei dati e delle informazioni di cui si richiede l'accesso e, pertanto, non risulta necessario acquisire ulteriori precisioni da parte dell'istante;
- CONSIDERATO che il Corpo della Guardia di finanza è, per previsione legislativa, una Forza di polizia ad ordinamento militare, facente parte integrante delle Forze armate, con competenza generale in materia economica e finanziaria e con compiti di concorso alla difesa militare e al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- CONSIDERATO che il C.I.A.N., istituito con determinazione n. 366921 in data 20 dicembre 2013, provvede alla conservazione degli atti adottati dalle dipendenti unità organizzative responsabili dei pertinenti procedimenti amministrativi - compresi quelli afferenti all'istanza di accesso generalizzato (*riconoscimenti della dipendenza delle infermità o lesioni da causa di servizio; concessioni dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata ordinaria*) - mediante il conferimento cartaceo degli stessi in fascicoli amministrativi di archivio contraddistinti, in conformità alle disposizioni vigenti, da un numero di "posizione" in base al quale è possibile, solo successivamente (trattandosi di dati personali a mente dell'art. 22, comma 8, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), risalire al nominativo del militare interessato. Ne consegue che, al fine di aderire all'odierna pretesa conoscitiva, nei termini formulati dall'istante, si renderebbe necessaria la rielaborazione dei predetti documenti già formati e dei dati in essi contenuti;
- CONSIDERATO che i procedimenti amministrativi di competenza del C.I.A.N. nel settore oggetto dell'odierno accesso consistono nell'istruttoria della singola richiesta di accertamenti medico-legali e nell'eventuale, conclusiva attribuzione di equo indennizzo al militare istante e, pertanto, essi prescindono dalla classificazione degli atti per ruoli di inquadramento dei beneficiari;
- CONSIDERATO che il suddetto Archivio, nel quale sono confluiti gli schedari del trattamento economico e pensionistico già in essere presso il VI Reparto – Ufficio Trattamento Economico del Comando Generale della Guardia di finanza e i Reparti Tecnico Logistici Amministrativi distribuiti sul territorio nazionale, conta ormai oltre 140.000 fascicoli individuali;

CONSIDERATO che il citato articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che l'esercizio dell'accesso generalizzato debba avvenire nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto stabilito dal successivo articolo 5-bis, il quale, al riguardo, dispone che l'accesso:

- è escluso (comma 3), quale eccezione assoluta, nei casi, tra gli altri, di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, fra cui quelli di cui al menzionato art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990 e tra l'altro per i documenti contemplati dall'art. 5, comma 1, lett. h), del decreto del Ministro delle finanze n. 603 del 1996, ossia gli atti attinenti ad accertamenti medico-legali o comunque relativi alla salute dei militari della Guardia di finanza;
- è rifiutato (comma 1), tra l'altro, ove la divulgazione dei dati possa costituire un pregiudizio concreto alla tutela dell'interesse pubblico della sicurezza e dell'ordine pubblico;

RILEVATO che i dati e i documenti oggetto di richiesta di accesso attengono ad accertamenti medico-legali o comunque relativi alla salute dei militari della Guardia di finanza, inteso quale "gruppo" di persone di cui occorre salvaguardare la riservatezza;

RITENUTO conseguentemente, che la divulgazione dei dati concernenti il numero dei provvedimenti di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità patite dal personale della Guardia di finanza, distintamente per ruoli di inquadramento, possa determinare la conoscibilità di dati o informazioni attinenti alla medesima organizzazione, al relativo personale e quindi, indirettamente, all'impiego in servizio del medesimo (cfr. paragrafo 7.1 della citata delibera dell'A.N.A.C.). Infatti, attraverso il disvelamento dello stato di salute dei predetti militari dipendenti si perviene alla conoscibilità della condizione e dell'entità con cui gli stessi – specie nei casi di infermità più gravi, normativamente previsti, che comportano la loro parziale inidoneità al servizio – possono essere impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali;

RILEVATO che le linee guida dell'A.N.A.C. prevedono (cfr. paragrafo 4.2), tra l'altro, che l'accesso generalizzato non debba comportare una rielaborazione dei dati desumibili dai documenti detenuti e gestiti dall'Amministrazione, soprattutto laddove la domanda di accesso – come nel caso di specie – afferisca a un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo sostanziale, il buon funzionamento dell'amministrazione;

CONSIDERATO che non è possibile, data la mole della documentazione e l'organizzazione degli atti d'archivio, ipotizzare alcun accesso, neppure in maniera parziale (cfr. paragrafo 4.2 della citata delibera dell'A.N.A.C.), con il necessario oscuramento dei dati in essi contenuti, vigendo, nel peculiare caso, il divieto di divulgazione dei dati idonei a rilevare lo stato di salute, ossia di qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità (cfr. cit. 22, comma 8, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

RITENUTO che in ordine ai dati e ai documenti richiesti, totalmente o parzialmente intesi, ricorrano le sopra individuate eccezioni alla loro ostensione, conformemente alle previsioni dell'art. 5-*bis* del decreto legislativo n. 33 del 2013 e della citata delibera A.N.A.C.,

DETERMINA

l'istanza di accesso generalizzato pervenuta in data 2 marzo 2018 non è accolta.

Avverso il presente provvedimento, l'interessato potrà proporre, alternativamente:

- riesame al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, nella sua qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- ricorso giurisdizionale, entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo regionale, ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

(Gen.B. Vincenzo Tedeschi)

